

***CORSO DI FORMAZIONE PER GESTORI DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO***

23 ottobre 2019

LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.

Avv. Mario DONADIO

mario.donadio@leadinglaw.it

Riferimenti normativi

- **Legge 27 gennaio 2012 n.3,
modificata dall'art. 18 D.L. n. 179/2012
conv. con modificazioni dalla L. n. 221/2012**
(Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovrindebitamento)
 - **D.M. n. 202/2014 –Regolamento iscrizione registro O.C.C.**
 - **Nuovo Codice della Crisi (art. 71 e ss. e art. 268 e ss.)**
-

La liquidazione del patrimonio

- I -


La fattispecie

Sezione II Liquidazione del patrimonio
Art. 14 ter Liquidazione dei beni

La liquidazione del patrimonio del debitore può essere:



A) Uno sviluppo (naturale o anomalo) del piano di composizione della crisi



B) Un'autonoma procedura di composizione della crisi

A) La liquidazione all'interno delle procedure di accordo e di piano

Art. 7 (...)

Il piano può prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori

Art.13 Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore
Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo o dal piano del consumatore, il giudice, su proposta dell'OCC, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate.

Art. 14. – Esecuzione dell'accordo

(...) L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi decide il giudice investito della procedura.

Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo o al piano del consumatore, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi (3).

- I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori
- I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

*A) Art. 14 quater Conversione della procedura di composizione in liquidazione.
Esame di alcune fattispecie. Casi pratici.*

- **Il debitore è inadempiente e non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano delle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria**



cessazione di diritto degli effetti dell'accordo e dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore

- **Il debitore si rende responsabile di accertati atti diretti a frodare le ragioni dei creditori**



revoca dell'accordo e dell'omologazione del piano del consumatore

Nuovo codice della crisi di impresa

Nel nuovo codice, la ristrutturazione dei debiti del consumatore” e quella di “concordato minore” sono assimilabili per più aspetti a quelle, attuali, di “piano del consumatore” e di “accordo con i creditori”

- I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure sono svolti dall'OCC (solo nel caso in cui non vi sia un OCC nel circondario competente le funzioni sono attribuite ad un professionista nominato dal tribunale).

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 71 - Esecuzione del piano

-

1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.

4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il diritto al compenso.

Art. 73 Conversione in procedura liquidatoria

1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

CONCORDATO MINORE

Art. 81 - Esecuzione del concordato minore

1. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Il debitore e' tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato.
2. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente pattuito con il debitore, e ne autorizza il pagamento.
3. Se non approva il rendiconto, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del concordato ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice dichiara risolto il concordato minore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.
4. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC e, se non approva il rendiconto, puo' escludere il diritto al compenso.
5. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

- Le modalità di liquidazione devono avvenire con modalità competitive in forza dell'applicazione dell'art. 114, comma 4, sulle vendite in ambito di liquidazione giudiziale, in virtù del rinvio alla disciplina del concordato preventivo contenuta nell'art. 74, comma 4.

Art. 83 - Conversione in procedura liquidatoria

1. In ogni caso di revoca o risoluzione il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.
2. Se la revoca o la risoluzione consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 puo' essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.
3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

B) La procedura di liquidazione: ALTERNATIVA AUTONOMA alle procedure di accordo e di piano

Art. 14 ter Liquidazione dei beni

In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, **il debitore,**

in stato di sovrindebitamento e
per il quale non ricorrono le condizioni di
inammissibilità ex art. 7, c.2 lett. a) e b),

può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

Quale interesse?

Benefici derivanti

- dall'*automatic stay* (Il giudice dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore).

ULTERIORI VANTAGGI

- *Possibilità di beneficiare dei propri redditi nei limiti del c.d. minimo vitale per tutta la durata della procedura*
- *Possibile accesso all'esdebitazione in esito alla procedura
(SE MERITEVOLE)*

Nuovo Codice della Crisi

Prevede questa possibilità al capo IX, agli artt. 268 e ss., che regolano la procedura di **LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO.**

La liquidazione del patrimonio

- II -

Il procedimento

Le FASI

SI ARTICOLA IN 5 FASI

- 1) APERTURA
- 2) ACCERTAMENTO PASSIVO
- 3) LIQUIDAZIONE ATTIVO
- 4) RIPARTO ATTIVO (NON DISCIPLINATA)
- 5) ESDEBITAZIONE (ACCESSORIA)

1. APERTURA della procedura - Presupposti

- ALTERNATIVA alla proposta per la composizione della crisi
- Debitore in stato di SOVRAINDEBITAMENTO
- Non devono ricorrere condizioni di INAMISSIBILITA' (articolo 7, comma 2, lettere a) e b)
- La liquidazione deve concernere TUTTI I BENI

3. FORMAZIONE DEL PASSIVO

- Art. 14 *octies* Formazione del progetto di stato passivo a cura e sotto l'approvazione del liquidatore

Liquidatore

- verifica l'elenco creditori e comunica a loro che possono partecipare alla liquidazione, fissando una data per la presentazione della domanda
- verifica attendibilità della documentazione
- forma l'inventario dei beni da liquidare

- IL LIQUIDATORE

a) esamina le domande pervenute;

b) predisporre un progetto stato passivo con elenco dei titolari diritti sui beni mobili ed immobili

c) comunica lo stato passivo agli interessati

d) assegna un termine 15 gg per eventuali osservazioni

e) in assenza di osservazioni approva lo stato passivo

se ci sono osservazione e non intende accoglierle, decide il giudice che lo ha nominato

4. LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

- Art. 14 *novies*

Il «programma di liquidazione».

Fasi successive.

- Il liquidatore elabora programma di liquidazione (entro 30 gg dalla formazione inventario) anche mediante soggetti specializzati.
- comunica il programma al debitore ed al creditore.
- deposita in cancelleria il programma.
- il programma deve assicurare “ragionevole” durata della procedura.
- Amministra i beni del patrimonio in liquidazione, incluso pertinenze e accessori, frutti.
- cede i crediti, anche in contestazione, di scarso realizzo entro i 4 anni.

- Le vendite e gli altri atti di liquidazione avvengono tramite procedure competitive anche con soggetti specializzati con adeguate forme di pubblicità
- Il liquidatore subentra nelle eventuali procedure esecutive pendenti

RIPARTIZIONE

- Non è ben disciplinata
- ART. 14 – DUODECIES: I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti

LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

Può avvenire:

- Su richiesta del debitore
- In caso di mancata omologazione revoca o risoluzione del concordato preventivo minore e del piano di ristrutturazione dei debiti
- Ma anche su istanza dei creditori o del pm (per imprese) > NOVITA' (ma con possibilità per il debitore di chiedere di esperire prima le altre procedure)

- La procedura de qua si apre non più con decreto, bensì con sentenza, e con questa il tribunale COLLEGIALE

(i) nomina il giudice delegato (figura assente nella disciplina della liquidazione del patrimonio)

(ii) nomina il liquidatore, (confermando il gestore della crisi che già assiste il debitore oppure, in presenza di giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202/2014)

(iii) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori (nel caso in cui non sia stato il debitore a proporre la domanda, dovendovi altrimenti questi avere già provveduto in sede di proposizione della stessa)

(iv) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco un termine non superiore a sessanta giorni (prorogabile di trenta giorni ex art. 272, 1o comma) entro cui, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo

(v) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salva la possibilità di autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzarne alcuni, disponendo altresì l'inserimento della sentenza nel sito del tribunale o del Ministero della giustizia e ordinando la trascrizione quando vi siano beni immobili o mobili registrati.

IMPORTANTE

- si applica in quanto compatibile l'art. 143 (con conseguente interruzione del processo a seguito dell'apertura della procedura de qua) oltre che gli artt. 150 (divieto di azioni esecutive e cautelari) e 151 (sull'esclusività del rito di accertamento del passivo).

- Il liquidatore redige il programma di liquidazione. A differenza del passato, **non è più contemplato il termine di durata minima della procedura (di quattro anni dal deposito della domanda)**
- Il liquidatore dovrà entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiornare l'elenco dei creditori e nei novanta giorni dall'apertura della liquidazione (completare l'inventario. **Questo compito potrebbe essere difficoltoso, soprattutto in caso di procedure aperte su istanza dei creditori.**

Art. 274, comma 2: il liquidatore potrà essere autorizzato ad esercitare (o proseguire) le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

NOVITA': il CCII prevede espressamente che il liquidatore provveda alla distribuzione nel rispetto delle cause legittime di prelazione (a seguito della formazione del progetto di riparto, sul quale possono presentare contestazioni il debitore e i creditori)